



**ANAC** AUTORITÀ  
NAZIONALE  
ANTICORRUZIONE



**Ministero della Giustizia**

ACCORDO QUADRO  
TRA  
L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE  
E IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

L'Autorità nazionale anticorruzione (in prosieguo "Autorità" o "ANAC"), nella persona del Presidente f.f. Francesco Merloni

e

il Ministero della giustizia, (in prosieguo "il Ministero"), nella persona del Ministro Alfonso Bonafede,

congiuntamente indicati come "Le Parti",

Visto

l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in base al quale le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

l'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante il "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche";

la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", i quali hanno individuato l'ANAC quale Autorità nazionale chiamata a svolgere attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, demandandole il compito di vigilare sull'attività contrattualistica pubblica, orientando i comportamenti e le attività delle Amministrazioni al fine di promuovere una più efficiente utilizzazione delle risorse;

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

l'articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il "Codice dei contratti pubblici" il quale attribuisce all'ANAC: - la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l'attività di regolazione degli stessi, nei limiti di quanto stabilito dal decreto stesso, anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione (comma 1); - la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi, favorendo lo sviluppo delle migliori pratiche, anche attraverso linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo e altri strumenti di regolazione flessibile comunque denominati (comma 2); - la vigilanza collaborativa, per gli affidamenti di particolare interesse, attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara (comma 3, lettera h); - l'elaborazione dei costi standard dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, alle condizioni di maggiore efficienza, avvalendosi eventualmente anche delle informazioni contenute nelle banche dati esistenti presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici, al fine di favorire l'economicità dei contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto (comma 3, lettera h-bis); - il potere di disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi eventualmente della collaborazione di altri organi dello Stato (comma 5); - la gestione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive (comma 8);

la delibera ANAC del 4 luglio 2018, n. 803, recante "Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici";

vista la delibera ANAC del 29 marzo 2017, n. 330, recante "Regolamento ANAC del 29 marzo 2017 sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione";

il "Regolamento ANAC del 28 giugno 2017 sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici";

il Programma Operativo Nazionale (PON) *Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020*, adottato con Decisione C(2015) 1343 del 23 febbraio della Commissione europea, che mira al raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020 attraverso il sinergico investimento su due obiettivi tematici: "*Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente*" (Obiettivo Tematico n. 11) e "*Migliorare l'accesso alle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime*" (Obiettivo Tematico n. 2);

il Protocollo d'Intesa tra A.N.AC, la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le politiche di coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale, l'Istat, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'interno ed il Ministero della giustizia del 20 novembre 2017, finalizzato a promuovere l'attuazione del Progetto "*Individuazione di indicatori di rischio corruzione e di prevenzione e contrasto nelle amministrazioni pubbliche*";

il Progetto "*Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e promozione della trasparenza*", attuato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) *Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020*, con l'obiettivo di disporre di una strumentazione per la misurazione di fenomeni corruttivi a livello territoriale, puntando a fornire una quantificazione di indicatori di rischio di corruzione e di contrasto su base analitica distintamente per le varie amministrazioni, a valorizzare e ad aggiornare con regolarità indicatori sintetici su base territoriale e, infine, a sviluppare una metodologia di riferimento in ambito europeo per la misurazione del rischio di corruzione.

il D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 99, recante "*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84*", entrato in vigore il 13 settembre 2019, il quale all'art. 1 stabilisce che "*L'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, è conferito dal Ministro ad un dirigente generale dell'amministrazione della giustizia individuato tra i titolari di uno degli uffici dirigenziali generali istituiti presso i Dipartimenti del Ministero di cui all'articolo 2, con esclusione di quelli preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture. Per l'esercizio delle funzioni e per lo svolgimento dei compiti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza si avvale del personale assegnato alle articolazioni del Ministero interessate, dotato di adeguata professionalità nelle materie della corruzione, della trasparenza e dei contratti pubblici*".

## Considerato

che l'Autorità ed il Ministero perseguono il comune preminente interesse pubblico di prevenzione e contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione, nell'ottica dei principi di trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

che l'Autorità, nell'ambito della propria missione istituzionale, attribuisce un valore strategico alla innovazione tecnologica finalizzata alla semplificazione e razionalizzazione dei processi interni e alla massimizzazione dell'efficacia dei sistemi di vigilanza con diminuzione degli oneri organizzativi in capo ai soggetti vigilati, e assicura il controllo dei costi gestionali, l'equilibrio tra le risorse impiegate e le attività realizzate e la prevenzione delle situazioni di conflitto d'interesse che possono arrecare gravi danni al bilancio pubblico e alla regolarità amministrativa delle procedure;

che l'Autorità vigila sull'osservanza della disciplina normativa e regolamentare in materia di contratti pubblici, mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, il monitoraggio e l'elaborazione dei dati dei contratti pubblici;

che il Ministero intende ottimizzare il grado di efficacia, efficienza ed economicità delle misure volte a prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione, e rafforzare la correttezza e la trasparenza dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture;

che il Ministero intende consolidare al proprio interno la cultura della legalità e contrastare con sempre maggiore efficacia la corruzione, negli ambiti della programmazione, progettazione, selezione del contraente, verifica, aggiudicazione, stipula, esecuzione e rendicontazione dei contratti relativi ai settori di interesse istituzionale, tra cui: informatizzazione a servizio dell'attività giudiziaria (giurisdizionale e amministrativa); edilizia giudiziaria e penitenziaria; approvvigionamento vestiario e armamento per il Corpo di polizia penitenziaria; automezzi del Corpo di polizia penitenziaria; vitto e sopravvitto dei detenuti;

che il Ministero intende implementare la cooperazione avviata con l'A.N.AC. nell'ambito del Progetto PON *"Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e promozione della trasparenza"*, finalizzata ad elaborare indicatori adeguati per misurare i fenomeni corruttivi a livello territoriale, sostenere la prevenzione e il contrasto all'illegalità e promuovere la trasparenza nell'azione della PA;

## Ritenuto

che il comune interesse pubblico di prevenzione e contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione possa essere efficacemente perseguito attraverso la circolazione delle informazioni nonché concordando e definendo obiettivi comuni, ambiti e modalità esecutive di collaborazione istituzionale, nonché percorsi formativi comuni del personale, volti al rafforzamento della cultura amministrativa e dell'etica pubblica;

convengono e stipulano quanto segue

### ARTICOLO 1

(Valore delle premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e strutturale del presente Accordo quadro.

### ARTICOLO 2

(Finalità del Ministero della giustizia)

Il Protocollo mira a strutturare la cooperazione tra le Parti, con specifico riguardo al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione contenute nel PTPC 2020-2022 e all'attività di indirizzo svolta dal Ministero sugli enti controllati circa l'attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, della trasparenza e dell'integrità degli atti.

Con il presente Accordo, inoltre, le Parti collaborano al fine di regolare lo scambio delle informazioni di cui sono titolari e che si rendono necessarie per rispondere a specifici compiti assegnati dalla normativa vigente, attraverso l'interoperabilità e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi.

Il presente accordo intende, altresì, realizzare in favore del Ministero e degli enti pubblici controllati efficaci forme di collaborazione volte alla definizione di problematiche, di particolare rilevanza, circa l'applicazione della normativa in materia di contratti pubblici ai settori di interesse istituzionale tra cui: affidamento del servizio di informatizzazione dell'attività giudiziaria (giurisdizionale e amministrativa); affidamento di lavori di edilizia giudiziaria e penitenziaria; affidamento di fornitura di vestiario, , armamento ed automezzi del Corpo di polizia penitenziaria, nonché di vitto e sopravvitto per i detenuti.

## ARTICOLO 3

### (Ambiti di collaborazione)

La collaborazione istituzionale tra le Parti riguarderà principalmente i seguenti ambiti operativi:

1. attività di vigilanza collaborativa, ai sensi dell'art. 213, comma 3, lettera h) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del Regolamento ANAC del 28 giugno 2017 relativamente ad appalti di interesse del Ministero, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara, da individuarsi ai sensi dell'art. 5, comma 3 del presente Protocollo, alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell'esecuzione dell'appalto;
2. integrazione delle rispettive banche dati, con reciproca messa a disposizione delle esperienze e delle competenze maturate nell'elaborazione delle informazioni, garantendo lo scambio di metodologie, esperienze e buone pratiche nonché l'interoperabilità dei rispettivi sistemi informatici;
3. lo scambio di informazioni e trasmissione dei dati necessari a implementare il sistema degli indicatori previsti dall'attuazione del Progetto *"Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e promozione della trasparenza"*;
4. Costruzione di un set di indicatori territoriali su rischio e contrasto della corruzione;
5. promozione ed organizzazione di incontri, conferenze e seminari di carattere formativo nonché di studi e progetti di ricerca nelle materie oggetto di collaborazione.

## ARTICOLO 4

### (Tavolo tecnico)

Per il perseguimento delle finalità indicate nell'articolo 2, le Parti convengono di istituire il "Tavolo permanente di consultazione tra ANAC e Ministero della Giustizia" con il compito di definire le linee programmatiche della collaborazione.

I componenti del Tavolo permanente, designati dalle Parti in numero non inferiore a due per ciascuna, coordinano a rotazione i lavori del Tavolo.

In relazione alle specifiche tematiche oggetto di trattazione le Parti valuteranno l'estensione della partecipazione ai lavori del tavolo a altri rappresentanti delle rispettive Amministrazioni.

## ARTICOLO 5

### (Attuazione dell'Accordo)

Con appositi accordi attuativi sottoscritti dalle Parti secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti e nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa vigente in materia, verranno disciplinati il contenuto, le modalità e i tempi di realizzazione delle iniziative necessarie al perseguimento degli obiettivi e al raggiungimento delle finalità di cui al presente Accordo quadro, anche individuando gli interventi e i progetti specifici di particolare rilevanza a livello centrale e periferico, da assoggettare ai controlli preventivi.

La firma degli Accordi attuativi non preclude ulteriori forme di collaborazione tra le Parti.

Il Ministero, anche al di fuori dei casi di vigilanza collaborativa, può richiedere all'ANAC la condivisione di atti di indirizzo e linee guida ai fini della migliore attuazione delle procedure di evidenza pubblica relative a progetti di cui al comma 1.

## ARTICOLO 6

### (Referenti istituzionali)

I Referenti per l'attuazione del presente Accordo quadro sono:

a) Per l'ANAC,

sul piano programmatico: il Presidente;

sul piano operativo: il Segretario Generale;

b) Per il Ministero,

sul piano programmatico: il Ministro;

sul piano operativo: il Capo di Gabinetto.

## ARTICOLO 7

### (Comunicazione)

Le Parti promuoveranno congiuntamente la diffusione dell'iniziativa e dei risultati conseguiti in esecuzione del presente Accordo quadro, anche nella forma del comunicato stampa o mediante pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.

## ARTICOLO 8

### (Integrazioni, modifiche ed efficacia dell'accordo)

Il presente Accordo quadro ha validità triennale a decorrere dalla data della sottoscrizione, con possibilità di rinnovo previa richiesta scritta di una delle parti e adesione dell'altra da manifestare entro trenta giorni prima della scadenza.

Nel corso del periodo di vigenza, qualora ricorrano motivate esigenze istituzionali o per sopravvenute modifiche normative i componenti del Tavolo permanente di cui all'articolo 4 potranno proporre integrazioni o modifiche al presente Accordo.

Le modifiche e le integrazioni proposte si perfezioneranno a seguito dello scambio dei consensi dei Referenti di cui al precedente articolo 6.

## ARTICOLO 9

### (Oneri finanziari)

Dall'attuazione del presente Accordo quadro non derivano nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## ARTICOLO 10

### (Sicurezza delle informazioni e privacy)

Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in attuazione del presente Accordo quadro saranno attuate nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, e dei principi dettati dal Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali".

## ARTICOLO 11

### (Proprietà intellettuale ed utilizzo dei loghi)

I risultati delle attività svolte in comune nell'ambito del presente Protocollo sono di proprietà del Ministero e dell'ANAC, che possono utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali, dando atto della collaborazione instaurata con il presente atto.

Eventuali prodotti di valore commerciale o diritti di proprietà intellettuale risultato delle azioni di cooperazione del presente Protocollo sono disciplinati di comune accordo tra le Parti secondo le leggi applicabili in materia.

## ARTICOLO 12

### (Norme finali)

Il presente protocollo, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Per l'Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente f.f. Francesco Merloni

Per il Ministero della Giustizia

Il Ministro Alfonso Bonafede